



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente

**SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC**

nella causa iscritta al n. 44279 affari civili contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza cartolare del 21 gennaio 2026 e vertente

**T R A**

**ALESSANDRO BARDINI**, elettivamente domiciliato in Roma, Via **[redacted]**, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da **[redacted]** art. 86 c.p.r.

*Ricorrente*

**E**

**COMUNE DI CERVETERI**, elettivamente domiciliato in Ladispoli (RM), Viale Italia, n. 110, presso lo studio dell'**[redacted]**, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta telematicamente depositata

*Resistente*

*Oggetto: discriminazione.*

**Alessandro Bardini**, ha spiegato ricorso ai sensi della legge n. 67/2006 lamentando la condotta discriminatoria posta in essere nei suoi confronti, quale soggetto disabile (paraplegico) al 100% non deambulante, dall'ente locale resistente a causa delle barriere architettoniche esistenti presso l'Ufficio dei servizi sociali del comune, barriere che in tre occasioni nel 2024 (22.2.2024, 30.5.2024 e 8.7.2024) gli avevano impedito di accedere per lo svolgimento di un incarico professionale a causa del mancato funzionamento del montascale posto all'ingresso dello stabile, costringendolo ad accettare di svolgere il proprio mandato nei giardini antistanti l'ufficio, situazione che gli aveva provocato grave disagio in ragione della discriminazione percepita a causa della sua disabilità, essendo stato necessario in ogni occasione convocare gli addetti all'ufficio al di fuori dello stabile. A tal fine ha richiamato, a fondamento di quanto richiesto, la legge n. 67/2006, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (artt. 1 e 26), la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (sottoscritta dall'Italia il 30.3.2007), nonché la legge n. 104/1992.

Ha concluso chiedendo, previo accertamento della evidenziata disparità di trattamento, della dedotta discriminazione diretta e/o indiretta nei propri confronti per la presenza di barriere architettoniche e della conseguente necessità di parte resistente di adeguarsi alla normativa che ne impone la rimozione, di ordinarne l'abbattimento all'ente resistente, con condanna di controparte al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinare in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad euro 500,00. Ha chiesto altresì che l'eventuale ordinanza di accoglimento venga

pubblicata su un quotidiano nazionale o del territorio della Provincia di Roma, a spese di controparte.

Si è costituito il comune resistente domandando il rigetto dell'avversa domanda.

Ha evidenziato, in particolare, che per una mera contingenza il montascale installato nello stabile sede del servizio sociale, pur esistente, non era funzionante nelle occasioni indicate dalla controparte e che il ricorrente, recatosi spontaneamente presso la sede, era comunque sempre stato ricevuto in giardino con disponibilità del personale che aveva reso possibile al ricorrente l'espletamento del mandato difensivo, pur privo di appuntamento e, nella terza occasione, pur telefonicamente avvertito della perdurante impossibilità di utilizzo del montascale. Ha inoltre rappresentato che a seguito della pec del ricorrente in data 5.3.2024 l'ufficio manutenzione aveva incaricato la società addetta al servizio di manutenzione di provvedere alla riparazione del guasto del montascale, la quale aveva ne aveva accertato l'impossibilità, con conseguente decisione da parte dell'ente locale di ricorrere, per motivi economici e di maggiore rapidità, alla soluzione alternativa della realizzazione della rampa di accesso per disabili a servizio degli Uffici del Servizio Sociale, peraltro con intervenuta approvazione del nuovo PEBA (piano di abbattimento delle barriere architettoniche) ai sensi della L. 41/1986 e della L. 104/1992 e come previsto dalla Regione Lazio. Ha dedotto inoltre l'assenza di consapevole ed intenzionale condotta discriminatoria – e dunque di obbligo risarcitorio - da parte dell'ente locale, laddove l'accaduto era riconducibile esclusivamente a contingenze estranee alla volontà del comune ed alle tempistiche della burocrazia, che avevano ritardato l'intervento di rimozione delle barriere.

Ritenuta la natura meramente documentale del procedimento come da provvedimento del 19.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 21.1.2026.

\*\*\*

L'odierno ricorrente spiega la propria domanda espressamente ai sensi della legge n. 67/2006, introdotta dal legislatore a completamento della tutela antidiscriminatoria di cui ai decreti legislativi nn. 215 e 216 del 9.3.2003, entrambi in attuazione di direttive comunitarie (rispettivamente nn. 2000/43 e 2000/78).

Mentre i citati decreti legislativi contengono, il primo, “disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica” (con ambito di applicazione non solo a tutti gli aspetti legati al lavoro, ma anche alla protezione e sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'accesso ai beni e ai servizi) e, il secondo, “disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro” (con ambito di applicazione limitato pertanto agli aspetti legati al lavoro), la legge 1 marzo 2006, n. 67 concerne misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità (di cui all'art. 3 della legge n. 104/92) vittime di discriminazioni, al fine di dare piena attuazione ai principi costituzionali di parità di trattamento (art. 3) e delle pari opportunità, garantendo alle stesse il “pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali”.

Pertanto, il sistema delineato dal legislatore è ormai volto alla piena tutela dalle discriminazioni in qualsivoglia ambito e per qualsivoglia ragione, avendo la disciplina da ultimo intervenuta colmato, in particolare, le lacune del sistema relativamente alle persone portatrici di handicap (nel d.lgs. n. 216/2003) o con disabilità (nella legge n. 67/2006), adesso tutelate dal rischio di discriminazione sotto ogni profilo e non più limitatamente al settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro.



In particolare, mentre gli strumenti di tutela giudiziaria di cui alla legge n. 67/2006 sono configurati con espresso riferimento alle forme previste dall'art. 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la nozione di discriminazione è direttamente evincibile dall'art. 2 della legge n. 67/2006, il quale configura non solo il concetto di discriminazione diretta, ma anche quello di discriminazione indiretta, nonché quello di molestie, anch'esso ritenuto comportamento discriminatorio.

Ebbene, mentre la discriminazione diretta è configurata ogniqualvolta una persona, per motivi connessi all'handicap (o alla disabilità), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga, quella indiretta si verifica quando "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri" possono mettere il portatore di handicap (o persona con disabilità) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Allo stesso modo, sono considerate discriminazioni dalla legge n. 67/2006 le molestie ed i comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi al fattore discriminante (nella specie handicap o disabilità), che violano la libertà e la dignità di una persona portatrice di handicap (o con disabilità), ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, per le ragioni che seguono relativamente all'avvenuta discriminazione.

Le deduzioni di cui all'atto introduttivo circa il mancato funzionamento del montascale nelle giornate indicate in ricorso non solo non risultano oggetto di specifica contestazione da parte resistente, con applicazione dell'art. 115 cpc, ma risultano, invero, ammesse dalla medesima, la quale piuttosto ritiene il mancato funzionamento non intenzionale e la tardiva riparazione riconducibile alla indisponibilità di somme in bilancio, nonché ed ai tempi burocratici. Altrettanto pacifica tra le parti è la circostanza che in tutte le occasioni il ricorrente, [REDACTED] per l'espletamento di attività connesse al suo mandato (cfr., nello specifico, documentazione allegata), abbia incontrato in giardino il personale del servizio sociale. E' dunque da ritenersi provato che nelle tre occasioni indicate del 2024 l'edificio ove si trovano i servizi sociali del comune resistente disponesse di un montascale non funzionante, rendendo in tal modo impossibile per il ricorrente la rimozione dell'ostacolo che gli impediva l'accesso.

A tale ultimo riguardo, deve osservarsi che sebbene parte resistente alleggi la mancata prenotazione di appuntamento da parte del ricorrente ed evidenzi la, pacifica, disponibilità del personale a recarsi nel giardino antistante per evitare la discriminazione e consentirgli comunque lo svolgimento del mandato, al contempo non dimostra, quale fatto impeditivo, che all'epoca dei fatti occorresse la prenotazione per accedere agli uffici, circostanza che comunque, anche ove verificatasi, non avrebbe reso funzionante il montascale e dunque impedito la discriminazione; del resto, la incontestata disponibilità del personale, pur avendo reso possibile lo svolgimento del mandato, lo ha fatto in maniera certamente evidente, diversa e meno dignitosa, a causa della sola disabilità motoria che affligge il ricorrente. E' allora evidente che la situazione lamentata nell'atto introduttivo e la condotta omissiva dell'ente locale nel provvedere alla manutenzione/riparazione del montascale abbia determinato, nei confronti dell'odierno ricorrente, una discriminazione non solo diretta, ma anche indiretta, atteso che, in ragione della sua deambulazione su sedia a rotelle, non gli è stato consentito l'accesso ad un ufficio pubblico, peraltro quello dei servizi sociali, che notoriamente è destinato anche e soprattutto a persone vulnerabili, con conseguente disparità di trattamento rispetto ad una persona normalmente abile, con collocazione dello stesso in posizione di discriminazione, frustrazione e svantaggio, anche solo consistito nel dover chiedere supporto e attendere fuori



dall'edificio l'arrivo del personale incaricato, con lesione della sua dignità personale e professionale.

Né può condividersi quanto dedotto dall'ente locale circa la propria assenza di dolo ovvero consapevolezza circa la discriminazione nei confronti del ricorrente, dal momento che la discriminazione è un fatto oggettivo, essendo sufficiente per la sua verifica che un comportamento o una situazione apparentemente neutra realizzino una disparità di trattamento rispetto a persona normalmente abile e pongano di fatto la persona con disabilità in una condizione di svantaggio rispetto a persone prive di disabilità, situazione verificatasi nella fattispecie, in cui il ricorrente, a causa della disabilità, non è stato messo nelle condizioni di accedere ad un ufficio pubblico alla pari di come avrebbe fatto una persona normodotata, stante il guasto tecnico al montascale verificatosi nei mesi in esame, il quale ha rappresentato una barriera architettonica tale da ledere il diritto all'accessibilità e realizzare conseguentemente la discriminazione, in violazione dei principi di uguaglianza sostanziale, inclusione e tutela della dignità umana.

Accertata quindi la discriminatorietà della condotta, deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al richiesto ordine di rimozione della medesima condotta, considerato che non vi è contestazione circa la dedotta avvenuta realizzazione di una rampa in muratura che consente l'accesso allo stabile in questione, sebbene successivamente agli episodi dedotti in ricorso e ritenuti discriminatori, configurandosi sotto tale profilo la soccombenza virtuale del Comune di Cerveteri. Del resto, parte resistente, fin dalla costituzione evidenzia e documenta l'intervenuta approvazione del PEBA (piano di abbattimento delle barriere architettoniche) ai sensi della L. 41/1986 e della L. 104/1992 (cfr., delibera di giunta comunale n. 10 del 13.2.2025, all. 4 e relazione tecnica PEBA del 22.1.2025, all. 5), nelle more del presente giudizio e successivamente alla notifica del ricorso introduttivo.

Anche la domanda risarcitoria merita di essere accolta, sebbene il ricorrente chieda genericamente il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla condotta pregiudizievole della controparte, senza dedurre specificamente le voci di danno asseritamente subito; da ciò consegue che può al medesimo essere riconosciuto in questa sede, in quanto suscettibile di prova presuntiva, il solo danno morale (pecunia doloris), necessitando le diverse ed ulteriori voci di danno di specifica allegazione e prova.

Le note sentenze della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2008 hanno infatti ampliato il concetto di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., stabilendo che nell'ambito della norma ora richiamata rientrano non solo le ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e tutti i casi in cui la legge prevede il risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche quelle di lesione di diritti inviolabili di rango costituzionale, tra i quali il diritto all'uguaglianza ed alla parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, pur in assenza di una fattispecie di reato (Cass. civ., sez. U., Sentenza n. 26792 dell'11 novembre 2008). La stessa sentenza ha inoltre precisato che l'art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a regolamentare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: cioè, la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso e, dal punto di vista soggettivo, il dolo o la colpa.

Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento psicologico della colpa nella mancata rimozione delle barriere architettoniche sino alla costruzione



della rampa di accesso, e sussiste una palese violazione dei menzionati diritti sanciti dall'art. 3 della Carta costituzionale.

La quantificazione del danno morale (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 08/08/2007) e di quello derivante dalla violazione dei menzionati diritti può essere fatta, infine, solo equitativamente e la dimostrazione del pregiudizio di natura non patrimoniale non può essere data se non ricorrendo alla prova presuntiva. Sui parametri cui occorre fare riferimento ai fini della liquidazione, va tenuto conto della gravità della condotta omissiva di parte resistente (l'omissione non è riferita all'assenza di montascale, ma al suo mancato funzionamento, pur a fronte dell'ausilio fornito dal personale in servizio), contraria alla legge nazionale ed alle disposizioni internazionali, dell'incidenza della stessa sulla sfera personale e professionale del ricorrente (in particolare risultano allegati unicamente tre episodi nei quali le barriere architettoniche in questione hanno arrecato nocumento al ricorrente), in termini preclusivi, nonché infine della intervenuta rimozione delle barriere nel corso del giudizio (circostanza che ha determinato la declaratoria della cessazione della materia del contendere relativamente all'ordine di rimozione della barriera e cessazione della discriminazione dalla medesima rappresentata).

Alla luce di tali elementi appare equa la quantificazione della somma spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno nella misura complessiva richiesta di Euro 500,00, al cui pagamento in favore dello stesso deve essere condannato l'ente locale resistente, oltre interessi legali dal deposito del presente provvedimento al saldo.

Non appare infine opportuna la pubblicazione del presente provvedimento prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge n. 67/2006, trattandosi di una mera possibilità prevista dalla legge e ritenendosi, nella specie, sufficiente l'accordata tutela a garantire il ristoro dei danni subiti per effetto della discriminazione, anche in considerazione del comportamento tenuto dalla resistente, la quale, oltre ad avere formulato delle scuse negli atti difensivi, ha provveduto, sia pure solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo, a cessare la condotta discriminatoria rimuovendo integralmente le barriere architettoniche che di detta discriminazione costituiscono il fondamento, costruendo la rampa di accesso per disabili.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

- accerta la discriminatorietà della condotta omissiva tenuta dal Comune di Cerveteri nei confronti del ricorrente nelle tre occasioni (22.2.2024, 30.5.2024 e 8.7.2024) di accesso agli uffici dei Servizi Sociali consistita nella mancata rimozione delle barriere architettoniche causate dal non funzionamento del montascale;
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'ordine di cessazione della stessa;
- condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro 500,00 in favore di [REDACTED] per i titoli di cui in motivazione, oltre ad interessi legali dal deposito del presente provvedimento sino al saldo;
- condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese processuali in favore di [REDACTED], liquidate nella misura di complessivi Euro 2.356,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Roma, 27/1/2026.

Il Giudice  
dott.ssa Damiana Colla